



& Diritto Avanzato

Inadempienza dell'avvocato, responsabilità civile: integra sempre anche responsabilità disciplinare?

Non ogni inadempienza addebitabile al professionista, quantunque rilevante sul piano della responsabilità civile, è di per sé sola idonea ad integrare anche responsabilità disciplinare, a tal fine richiedendosi che le circostanze concrete denotino un comportamento non solo "non scusabile" ma altresì di "rilevante trascuratezza" (art. 26 cdf, già art. 38 codice previgente).

[massima ufficiale]

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Sorbi), sentenza n. 127 del 28 ottobre 2019 (pubbl. 14.3.2020)

...omissis...

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Andrea MASCHERIN	Presidente
- Avv. Donatella CERÉ'	Segretario f.f.
- Avv. Giuseppe PICCHIONI	Componente
- Avv. Francesco LOGRIECO	"
- Avv. Carlo ALLORIO	"
- Avv. Fausto AMADEI	"
- Avv. Antonio BAFFA	"
- Avv. Davide CALABRO'	"
- Avv. Antonio DE MICHELE	"
- Avv. Lucio Del PAGGIO	"
- Avv. Diego GERACI	"
- Avv. Anna LOSURDO	"
- Avv. Francesco MARULLO di CONDOJANNI	"
- Avv. Maria MASI	"
- Avv. Enrico MERLI	"
- Avv. Arturo PARDI	"
- Avv. Michele SALAZAR	"
- Avv. Carla SECCHIERI	"
- Avv. Salvatore SICA	"
- Avv. Francesca SORBI	"
- Avv. Celestina TINELLI	"
- Avv. Vito VANNUCCI	"

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Alberto Celeste ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall'avv. [RICORRENTE] nato a [OMISSIS] il [OMISSIS] (c.f. [OMISSIS]) residente in [OMISSIS], avverso la decisione in data 7/7/14, con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bolzano gli infliggeva la sanzione disciplinare dell'avvertimento;

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE] è comparso personalmente;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente;

Udita la relazione del Consigliere avv. Francesca Sorbi;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Inteso il ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;

FATTO

La vicenda trae origine dall'esposto presentato nei confronti dell'avv. [RICORRENTE] avanti al COA di Bolzano da parte della sig.ra [ESPONENTE], la quale si era rivolta al professionista per valutare le possibilità di appellare una sentenza emessa dal Tribunale di Bolzano in materia di previdenza, con risultato ad essa sfavorevole. L'esponente riferiva di aver incontrato l'avv. [RICORRENTE] in data 13.09.2011 presso lo studio legale, e di avergli consegnato la documentazione relativa al procedimento, tra cui la sentenza sfavorevole in copia semplice, con l'intesa che si sarebbero sentiti successivamente allo studio degli atti. Il giorno successivo, 14.09.2011, veniva notificata la sentenza di I grado al precedente legale della sig.ra [ESPONENTE], Avv. [TIZIO], e quest'ultimo informava della notifica la sig.ra [ESPONENTE] stessa che sosteneva di aver avvisato della notifica l'avv. [RICORRENTE].

L'esponente riferiva inoltre di aver ricevuto in data 26.09.2011 una comunicazione e-mail da parte dell'avv. [RICORRENTE], il quale le comunicava di avere individuato alcuni spunti per proporre appello. Affermava di aver risposto alla detta e-mail con cui confermava la volontà di conferire l'incarico per l'appello.

[RICORRENTE] le rispondeva in data 10/09/2011 ed in data 24/10/2011 avveniva un incontro tra l'avvocato, la stessa signora [ESPONENTE] e la consulente tecnica di parte, nel corso del quale l'avv. [RICORRENTE] aveva spiegato i motivi di appello. Solo il 5 o 6 novembre l'avv. [RICORRENTE] comunicava che i termini per proporre l'appello molto probabilmente erano scaduti ma che avrebbe contattato un altro collega per sicurezza. Da quella comunicazione, concludeva l'esponente, nessun'altra informazione le era più pervenuta dall'avv. [RICORRENTE].

Notiziato dell'esposto, l'avv. [RICORRENTE] presentava memorie difensive con le quali evidenziava che: (i.) alla data del 13.09.2011, data in cui aveva ricevuto la copia della sentenza, la sentenza non era ancora stata notificata; (ii.) che non aveva assunto alcun incarico visto che l'incontro con la sig.ra [ESPONENTE] era meramente esplorativo e di tipo stragiudiziale; (iii.) che la sig.ra non aveva revocato il mandato al precedente legale; (iv.) che ebbe la copia della sentenza notificata solamente il 24.10.2011, data in cui si incontrava con la sig.ra [ESPONENTE] e la consulente peritale.

Successivamente il COA apriva procedimento disciplinare per il seguente capo d'incolpazione:

“in violazione dei precetti del CDF di cui agli artt. 8 (dovere di diligenza), 12 (dovere di competenza), 38 (inadempimento al mandato) e art. 40 (obbligo di informazione):

- 1) *per aver indicato alla cliente quale termine ultimo per un appello civile quelli di 60 giorni dalla notifica della sentenza;*
- 2) *per aver conseguentemente omissso di informare la cliente della necessità di presentare appello entro il termine di 30 gironi dalla notifica della sentenza;*
- 3) *per aver omissso in concreto di presentare tempestivo appello”.*

In Merano dal 12.09.2011 al 24.10.2011”.

Nel corso del procedimento venivano sentiti l'esponente, l'incolpato e l'avv. [TIZIO], nella sua qualità di difensore della sig.ra [ESPONENTE] nel giudizio di I grado. Quest'ultimo dichiarava di aver consegnato la copia della sentenza alla cliente [ESPONENTE] nel maggio 2011 e di averle consegnato la copia notificata da controparte dopo aver ricevuto la notifica il 14/09/2011. Dichiarava inoltre che in tale occasione le aveva rappresentato che il termine per appellare era di 30 giorni. Lo stesso Avv. [TIZIO] riferiva altresì di essere stato contattato dallo studio dell'avv. [RICORRENTE] circa una settimana prima della scadenza del termine per appellare, proprio per avere chiarimenti sulla data di avvenuta notifica della sentenza.

All'esito del procedimento il COA riteneva di mandare assolto l'avv. [RICORRENTE] dalle contestazioni di cui al n. 1 in quanto non era stato provato che lo stesso avesse riferito che il termine per appellare la sentenza civile notificata fosse di 60 giorni.

Per le altre contestazioni di cui ai nn. 2 e 3 del capo d'incolpazione, il COA riteneva sussistere la responsabilità professionale dell'avv. [RICORRENTE] per un errore nella quantificazione del termine di impugnazione, poiché deduceva dalla documentazione in atti (mail del 26/09/2011) e dalle risultanze testimoniali, sia la conoscenza da parte sua della data di notifica della sentenza da cui calcolare il termine per l'impugnazione, sia l'avvenuto conferimento del mandato in data antecedente la scadenza del predetto termine. Riteneva il COA che l'errore configurasse una mancanza di diligenza professionale e si sostanziasse nella violazione dei precetti di cui agli articoli 8, 12, 38 e 40 del pregresso c.d.f. . Ciò ritenuto, infiggeva all'incolpato la sanzione dell'avvertimento.

MOTIVI DEL RICORSO

Avverso la suddetta decisione propone opposizione tempestiva l'Avv. [RICORRENTE] sulla scorta di due motivi. Il primo consiste nell'eccepita violazione dell'art. 50 RDL 1578/1933 da parte del COA di Bolzano che avrebbe notificato al solo difensore la decisione oltre i 15 giorni di cui alla norma. Il secondo attiene al difetto di motivazione (contraddittoria e/o insufficiente) della decisione ed errata valutazione del materiale

probatorio sotto due aspetti: il conferimento dell'incarico e l'omessa informazione di presentare appello entro il termine di 30 gg.

Sostiene che la email della sig.ra [ESPONENTE] indirizzatagli in risposta alla sua del 26/09/2011 non possa fornire la prova del conferimento dell'incarico in quanto priva di data certa essendo una normale lettera elettronica non certificata. Aggiunge che tale email avrebbe dovuto essere contestualizzata con specifico riferimento al contenuto della sua del 26.09.2011, nella quale aveva evidenziato la necessità di effettuare ulteriori approfondimenti circa la proponibilità dell'appello. Infine, eccepisce che sia stata rilasciata a suo favore la procura alle liti.

Con riferimento alla mancata informativa alla cliente della necessità di proporre appello entro trenta giorni dalla notifica della sentenza, esclude che dai documenti e dalla testimonianza del precedente difensore possa ritenersi dimostrata l'omissione.

Conclude chiedendo l'annullamento della decisione e il suo completo proscioglimento.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso è infondato.

Risulta dalla relata di notifica della decisione del COA che la stessa sia avvenuta in data 23/10/2014 all'avv. [RICORRENTE], a mani di persona addetta alla ricezione.

Per giurisprudenza consolidata il termine quindicinale per il deposito e la notifica della deliberazione, stabilito dagli artt. 37 e 50 R.D.L. n. 1578/33 (ratione temporis applicabili) è un termine ordinatorio e non perentorio, dal momento che il mancato rispetto non è correlato ad alcuna sanzione e non determina alcun vizio procedurale che si ripercuota sulla validità della deliberazione (ex pluribus C.N.F. pres. f.f. Logrieco, rel. De Michele, sentenza del 21 giugno 2018, n. 70). Detto termine si computa non già dalla data della deliberazione, ma da quella del deposito del provvedimento stesso.

Nel caso di specie, peraltro, il termine risulta essere stato rispettato, dato che la notifica della decisione è stata effettuata il 23/10/2014, vale a dire il nono giorno successivo alla sua pubblicazione, risalente al 14/10/2014.

In ordine al secondo, più articolato, motivo di impugnazione, riferito al difetto di motivazione sotto il duplice profilo della carenza e della contraddittorietà, oltre che all'erroneità nella valutazione delle risultanze probatorie, si osserva che l'argomentazione del COA di Bolzano per quanto apprezzabile nel suo impianto logico – consequenziale, non finisce di convincere.

La circostanza dell'incontro iniziale tra la signora [ESPONENTE] e l'avv. [RICORRENTE] in data 13/09/2011 è pacifica, così come pacifico che egli abbia avuto il testo della decisione nella stessa data e che abbia effettuato un primo esame della controversia dando un iniziale parere di fattibilità con la mail del 26/09/2011 segnalando lo scarso

tempo a disposizione per l'impugnazione ed è documentale che le abbia nuovamente scritto il 10/10/2011, tant'è che da queste comunicazioni il COA di Bolzano argomenta la conoscenza della data di notifica della sentenza di primo grado, incrociando il dato con la dichiarazione resa in sede dibattimentale dall'Avv. [TIZIO] (*"...ricordo inoltre che una settimana prima della scadenza del termine per l'appello sono stato contattato dallo studio [RICORRENTE] – non dall'Avv. [RICORRENTE] personalmente – e mi si chiedeva chiarimenti circa la data dell'avvenuta notifica..."*).

E' anche documentale che tra le due e-mail inviate dell'avv. [RICORRENTE] alla signora [ESPONENTE] il 26/09/2011 e il 10/10/2011, la stessa abbia risposto confermando la sua volontà di procedere oltre e ciò basta a ritenere concluso il contratto di patrocinio. Con tale contratto il legale viene incaricato di svolgere la prestazione professionale secondo lo schema negoziale del mandato e sono irrilevanti per la sua conclusione sia il rilascio di una procura *"ad litem"* - che è richiesta solo per lo svolgimento dell'attività processuale - sia il versamento di un fondo spese o di un anticipo sul compenso -in quanto il mandato può essere anche gratuito mentre, in ipotesi di mandato oneroso, il compenso ed il rimborso delle spese possono essere richiesti dal professionista durante lo svolgimento del rapporto o al termine dello stesso (Cass. Civ. sez. III ordinanza, 08-06-2017, n. 14276).

Di qui la valutazione da parte del COA di Bolzano della inescusabile responsabilità professionale dell'avv. [RICORRENTE] per le incolpazioni ascritte, che presuppongono l'omessa verifica dei termini per proporre impugnazione, e la ritenuta rilevanza disciplinare di tale comportamento, con riferimento alle violazioni deontologiche dettate in tema di competenza e diligenza.

Ciò non di meno, il COA di Bolzano non tiene nella dovuta considerazione la condizione cui l'avv. [RICORRENTE] aveva sottoposto la presentazione dell'impugnazione, vale a dire il confronto con il consulente tecnico di parte, ritenuto essenziale sia nella comunicazione del 26/09/2011 (*"... servirebbe a questo punto un incontro con la dott.ssa [OMISSIS]... altrimenti si dovrà individuare... un'altra figura..."*) sia in quella del 10/10/2011 (*"... mi attivo con la dottoressa..."*).

Orbene, risulta che l'incontro in questione sia avvenuto allor quando i termini di impugnazione erano già scaduti, e cioè il 24/10/2011. L'istruttoria non ha affrontato le ragioni per cui l'incontro sia avvenuto a distanza di tanti giorni, né il risultato di tale confronto. La circostanza appare meritevole di attenzione perché il ritardo non avrebbe dovuto sfuggire alla stessa esponente, signora [ESPONENTE], resa edotta del termine per l'impugnazione dal precedente difensore in almeno due occasioni, allor quando la sentenza ad essa sfavorevole venne depositata, ed al momento in cui ritirò dallo studio

[TIZIO] la copia notificata (si leggano, in proposito, le dichiarazioni del teste avv. Francesco [TIZIO] rese a verbale di udienza dibattimentale del 7 luglio 2014).

In tal contesto - premesso che non ogni inadempienza addebitabile al professionista, quantunque rilevante sul piano della responsabilità civile, può integrare di per sé anche responsabilità disciplinare, e premesso che anche nel procedimento disciplinare, così come in quello penale, che è di natura accusatoria, vige il principio del favor rei, sì che l'insufficienza o contraddittorietà delle prove della violazione deontologica comportano il proscioglimento dell'incolpato cui non compete di dimostrare la propria innocenza (C.N.F. Pres. Mascherin, rel. Vannucci, 28 settembre 2016 n.300) - le conclusioni argomentative del COA di Bolzano non possono condividersi.

Non è pertanto possibile affermarsi indubitabilmente che nella fattispecie ricorrano l'errore inescusabile e la rilevante trascuratezza dell'agire del professionista per cui la responsabilità professionale assume rilievo anche in ambito disciplinare ai sensi dell'art. 38 c.d.f. previgente ed oggi art. 26 (cfr C.N.F. Pres. f.f. Vermiglio, rel. Baffa, sentenza 16 maggio 2010 n. 16), di tal che l'incolpato va mandato assolto.

Ciò detto,

P.Q.M.

visti gli artt. 52 e ss R.D.L. 1578/1933,

Il Consiglio Nazionale Forense accoglie il ricorso presentato dall'avv. [RICORRENTE] ed annulla la decisione impugnata.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 13 dicembre 2018;

IL SEGRETARIO f.f.
f.to Avv. Donatella Cerè

IL PRESIDENTE
f.to Avv. Andrea Mascherin

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 28 ottobre 2019.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria